



news e informative

## EMANATI I PROVVEDIMENTI PER LA SCELTA DEI REGIMI CHE PREVEDONO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

Con il D.Lgs. 127/2015 viene data attuazione a quella parte di Legge Delega di riforma del sistema fiscale (la L. 23/2014) che disciplina la *“Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”*.

Con il successivo Decreto del Mef del 4 agosto 2016 viene attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2017 – a talune norme contenute nel citato D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell'Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell'opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

É invece con il provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016 che, sempre in applicazione del D.Lgs. 127/2015 di recepimento della Legge Delega, vengono definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici.

É in questo scenario normativo in rapida evoluzione che lo scorso 28 ottobre 2016 hanno trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che vanno ad aggiungersi ai precedenti per completare una disciplina che vedrà la luce dal prossimo 1° gennaio 2017.

Detti provvedimenti rivestono una particolare importanza soprattutto perché definiscono, per ciascun regime, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati, nonché le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza dei dati.

Si tratta in particolare di:

- provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo all'opzione per il regime che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo all'opzione per il regime che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.

### Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il primo dei provvedimenti emanati di recente (il n.182017) vengono stabilite le modalità di **memorizzazione** e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi **“Registratori telematici”** da parte di quei soggetti (commercianti al minuto) che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Si tratta, quindi di uno dei provvedimenti direttoriale emanati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015.



L'accesso a tale "disciplina" è regolato da una vera e propria **opzione** che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento, presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è esclusivamente telematica;
- va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precede quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi);
- dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

Per poter rendere effettiva l'**opzione** sarà come detto necessario dotarsi di "Registratori telematici" ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di **conformità** degli organi competenti previsti dall'articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983.

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i registratori di cassa attualmente in uso o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere "adattati" per espletare le nuove funzioni.

Per converso, il "Registratori telematici" di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento.

Infine, le agevolazioni. Chi opererà per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, verrà, secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 2, D.Lgs. 127/2015, esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall'articolo 22 del Decreto Iva.

### **Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture**

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il n. 182070) riguarda, invece, l'opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. Si tratta dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell'opzione valgono sostanzialmente le regole esplicitate con riferimento al precedente Provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime che riguarda le operazioni certificate mediante fattura l'Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, fin dallo scorso 1° luglio, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il regime in commento prevede, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del provvedimento n. 182070:

- con riferimento ai contenuti, la trasmissione, in forma distinta, delle informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione;
- con riferimento alle tempistiche, la trasmissione con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).

Aderente a:



Brescia, 24 novembre 2016

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*

Aderente a: